

Firmato il giorno 02/12/2016, tra l'ANCE Cosenza e la FILLEA-CGIL, la FILLEA-CGIL, la FILCA-CISL, la FENEAL-UIL territoriale, il verbale di accordo per le imprese industriali edili e affini della provincia di Cosenza

Elemento Variabile della Retribuzione

Le parti, effettuata una valutazione sull'andamento dei parametri e dei conseguenti pesi ponderali, stabiliscono che l'importo dell'EVR da erogare dalle singole imprese mensilmente in busta paga ai lavoratori, a decorrere dall'1/1/2017 viene determinato nella misura di cui alla tabella seguente:

Livello EVR Mensile EVR Orario

7	24,46	0,141
6	22,01	0,127
5	18,35	0,106
4	17,12	0,099
3	15,90	0,092
2	14,31	0,083
1	12,23	0,071

Per quanto attiene la percentuale di EVR da erogarsi a decorrere dall'1/1/2017, nel rispetto delle indicazioni e dei parametri sopra riportati, le parti si incontreranno entro il mese di dicembre 2017 valutare l'andamento del settore e stabilire l'erogazione mensile in busta paga da parte delle imprese a tutti i lavoratori in forza.

Indennità e istituti contrattuali

- Le parti concordano, a decorrere dall'1/1/2017, sull'applicazione per le indennità per lavori speciali disagiati in galleria, delle percentuali di cui al CCNL di settore.
- Le parti concordano che l'indennità di mensa giornaliera, a decorrere dall'1/1/2017, viene incrementata di € 0,30 al giorno rispetto ai valori in atto.
- Le parti concordano che l'indennità di trasporto giornaliera, a decorrere dall'1/1/2017, viene stabilita in € 1,80 giornalieri fino a 20 km. L'indennità sarà pari, invece, ad € 2,00 giornalieri oltre i 20 km.

Indennità suppletiva di trasferta

In presenza di cantieri relativi ad opere pubbliche di grandi dimensioni di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 148/93, convertito in Legge 236/93, le aziende interessate ovvero la committente e gli affidatari e sub affidatari operanti sull'opera, riconosceranno una indennità suppletiva di trasferta nei confronti della forza lavoro. Tale indennità viene istituita per motivazioni legate alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di evitare o ridurre il rientro dei lavoratori al proprio domicilio nell'ambito di tragitti di diverse ore, stante la particolare connotazione logistica del territorio della provincia di Cosenza, la difficoltà di raggiungere i cantieri rispetto ai luoghi di residenza, l'assenza di mezzi pubblici che permettano un idoneo collegamento.

In presenza di tali condizioni, l'indennità sarà così articolata:

- € 50,00 mensili fino a 50 km di distanza tra il cantiere ed il luogo di residenza
- € 70,00 mensili tra 51 km e 150 km di distanza tra il cantiere ed il luogo di residenza
- € 100,00 mensili oltre 150,00 km di distanza tra il cantiere ed il luogo di residenza.